

# COMUNE DI CADENAZZO



## Regolamento dell'azienda comunale acqua potabile

## I – Norme generali

### Art. 1

#### Fornitura d'acqua nel Comune

L'azienda comunale dell'acqua potabile di Cadenazzo (denominata in seguito: Azienda) provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato nel suo comprensorio di distribuzione secondo le norme della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 e del presente regolamento. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.

- 1a) Organi dell'Azienda sono:
  - a) Il Consiglio Comunale
  - b) Il Municipio
- 1b) Il Consiglio Comunale adotta il preventivo per le spese d'esercizio e le spese straordinarie, approva il consuntivo, stabilisce gli onorari degli impiegati, adotta il regolamento dell'Azienda.
- 1c) L'Azienda è amministrata dal Municipio separatamente dagli altri rami della gestione comunale. La Commissione della gestione del Consiglio Comunale funge da Organo di controllo. L'Azienda nomina un sorvegliante, ev. un supplente e ne approva il capitolato d'oneri.
- 1d) Per la gestione tecnica l'Azienda nomina un sorvegliante e un supplente e definisce il capitolato d'oneri.

### Art. 2

#### Fornitura d'acqua fuori Comune

Se la capacità degli impianti lo consente, l'Azienda può fornire acqua anche fuori dalla giurisdizione comunale, in questo caso saranno adottate le misure idonee ad evitare inconvenienti per la rete dell'Azienda.

L'Azienda può pure stipulare convenzioni di natura speciale per la fornitura d'acqua a enti pubblici fuori dalla giurisdizione comunale, mantenendo le tariffe fissate nel presente regolamento.

### Art. 3

#### Priorità

La fornitura per uso domestico ha la precedenza su qualsiasi altra.

L'Azienda può rifiutare le forniture di acqua per altri usi quando ciò pregiudicasse il regolare servizio di distribuzione.

### Art. 4

#### Modo di erogazione

L'acqua viene erogata nei seguenti modi:

- a) a deflusso illimitato, cioè a discrezione:  
per i servizi pubblici del Comune mediante gli idranti da servire per casi d'incendio e per altri usi;
- b) a deflusso continuo, per fontane pubbliche;
- c) a deflusso intermittente, misurato dal contatore, per gli usi domestici, agricoli, industriali e per gli stabili comunali.

### Art. 5

#### Uso dell'acqua

L'utente ha il diritto di utilizzare l'acqua esclusivamente per gli usi per i quali è abbonato.

All'utente che utilizza l'acqua per gli altri scopi, senza darne avviso all'Azienda, o commette altri abusi, sarà ridotta l'erogazione, riservata l'azione civile per danni ed eventualmente quella penale a giudizio del Municipio.

## **Art. 6**

### **Interruzione della distribuzione**

La limitazione del consumo come pure l'eventuale sospensione del servizio, dipendente da servizio di manutenzione, da modifica degli impianti, da casi di forza maggiore, non danno diritto all'abbonato di pretendere indennizzo.

L'abbonato avrà diritto unicamente a una riduzione proporzionale della tassa minima, escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti. Le interruzioni della fornitura per lavori di manutenzione o di allacciamento sono preavvisate agli utenti.

## **Art. 7**

### **Diritto di sorveglianza**

L'abbonato consente agli incaricati dell'Azienda il libero accesso ai locali dove si trovano gli impianti dell'Azienda, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi e verificare se gli abbonamenti sono consoni al presente regolamento.

## **II – Rete di distribuzione e allacciamenti**

## **Art. 8**

### **Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione è costituita da condotte, posate di regola su proprietà pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dell'Azienda, che ne è l'unica proprietaria.

## **Art. 9**

### **Fornitura e qualità dell'acqua**

In linea generale l'acqua viene fornita in modo permanente ed alla normale pressione della rete. L'Azienda non si assume responsabilità quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

L'Azienda è competente nello stabilire, d'intesa con il Laboratorio cantonale, se l'acqua deve subire un trattamento chimico.

## **Art. 10**

### **Allacciamento**

Per ogni proprietà che si intende allacciare all'acquedotto, è eseguita una diramazione partente dalla condotta principale fino al contatore.

Di regola è concesso un solo allacciamento per ogni proprietà.

In casi speciali e giustificati possono essere concesse altre diramazioni. Per ogni allacciamento, come pure per il potenziamento di allacciamenti già esistenti, è richiesta una tassa.

## **Art. 11**

### **Richiesta di allacciamento**

Ogni richiesta di allacciamento, accompagnata dalla relativa planimetria e dal relativo formulario "richiesta di allacciamento" deve essere presentata per iscritto dal proprietario.

## **Art. 12**

### **Estensione della rete fuori della zona urbanizzata**

Per tutte le zone all'esterno della zona urbanizzata non sussiste alcun obbligo di fornitura da parte dell'Azienda.

È data facoltà al Municipio di concedere l'estensione della rete ma a determinate condizioni da stabilire mediante convenzione, mantenendo le tariffe fissate nel presente regolamento.

## **Art. 13**

### **Esecuzione degli allacciamenti**

- 1) La condotta di allacciamento dalla rete comunale fino e compreso il contatore dovrà essere posata da un installatore autorizzato dall'Azienda a spese dell'interessato.
- 2) L'allacciamento alla tubazione principale, la posa dell'organo di chiusura su suolo pubblico in confine con la proprietà privata, o come alle condizioni di cui l'art. 9 e la posa del collare di presa, dovranno essere eseguiti da un installatore autorizzato dall'Azienda a spese dell'abbonato.  
Il diametro degli allacciamenti viene stabilito dall'Azienda in base alle possibilità della rete di distribuzione ed al reale fabbisogno dell'utente interessato.
- 3) Per ogni proprietà privata si deve eseguire una diramazione separata dalla condotta principale fino al contatore. Immediatamente dopo (se possibile su suolo pubblico in confine con la proprietà privata) o appena sopra il punto di allacciamento deve essere posato un organo di chiusura del tipo carrozzabile, il quale dev'essere accessibile in ogni momento ed azionabile da sopra il terreno. Qualora quest'ultima condizione non potesse venire soddisfatta, l'organo di chiusura accessibile e azionabile verrà posato sulla condotta in modo che possano essere garantiti l'accesso e l'azionamento. L'entrata della diramazione nello stabile dovrà essere eseguita in luogo di facile accesso, asciutto, protetto dal gelo e sgombero da qualsiasi incaglio, ed in conformità alle disposizioni che saranno date dall'Azienda al momento della concessione.  
Nessuna diramazione sarà concessa prima della stazione di controllo. La stazione di controllo è composta da un rubinetto di arresto, da un contatore e da una valvola di ritenuta.
- 4) All'abbonato incombono anche le opere di sterro (scavo e riempimento) e le opere necessarie a garantire al contatore un'ubicazione protetta dal gelo, dall'umidità, libera da ostacoli che ne impediscono la lettura e, in ogni caso, di facile accesso.
- 5) L'allacciamento così realizzato, contatore escluso, è di proprietà dell'interessato.
- 6) Requisiti inerenti le opere di sterro:
  - a) lo scavo dovrà avere una profondità minima di cm 80 e una larghezza minima di cm 60.
  - b) il riempimento dello scavo potrà avvenire solo a posa ultimata della tubazione di allacciamento e dopo la prova di tenuta eseguita dall'Azienda.
  - c) per le opere che comportano una manomissione dell'area pubblica devono essere ossequiate le disposizioni all'uopo emanate.
- 7) Per i casi in cui l'allacciamento comporta l'attraversamento di proprietà di terzi, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione in cui dimostri di aver acquisito tale diritto.
- 8) Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da precludere entro breve scadenza l'efficienza del condotto, l'Azienda ne imporrà la sostituzione e le spese relative saranno a completo carico dell'utente.
- 9) A lavori ultimati, dovrà essere presentato un piano di rilievo allestito dalla ditta autorizzata ad eseguire gli allacciamenti secondo il presente regolamento; costi a carico del proprietario del fondo.

## **Art. 14**

### **Allacciamento temporaneo**

Allacciamenti per uso temporaneo, come pure per i cantieri edili o altre attività, devono essere preventivamente richiesti all'Azienda.

## **Art. 15**

### **Modifica diramazioni private**

Se in seguito al rifacimento della rete comunale, alla sostituzione o al potenziamento di vecchie tubazioni comunali, oppure ad altre modifiche della rete comunale ritenute opportune dall'Azienda, occorra modificare l'allacciamento alla tubazione comunale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente a dette modifiche, limitatamente alla parte situata su territorio comunale, viene sopportata dall'Azienda.

I lavori che cadono su terreno privato sono ad esclusivo carico del proprietario.

- 1) L'allacciamento che deve essere rifatto se non è munito dell'organo di chiusura dovrà essere uniformato alla prescrizione dell'art. 12.  
La spesa per tale operazione (fornitura e posa dell'organo di chiusura del tipo carrozzabile) sarà messa a completo carico dell'abbonato.
- 2) L'Azienda può obbligare al rifacimento di condotte private, dove lo ritenesse necessario, alle condizioni del presente articolo.
- 3) L'Azienda non consente l'allacciamento alla condotta comunale di vecchie diramazioni ritenute difettose.  
Nel caso che utenti si rifiutassero di sostituire una condotta privata non più ritenuta idonea, l'Azienda sospenderà l'erogazione di acqua in quella condotta.

## **Art. 16**

### **Diritto di sorveglianza**

Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di accedere liberamente alla proprietà privata nella quale esiste un impianto di acqua potabile allo scopo di controllarne il funzionamento, il contatore, e di verificare se gli abbonati sono in consonanza col presente regolamento.

## **Art. 17**

### **Manutenzione degli allacciamenti**

- 1) La manutenzione degli allacciamenti è a carico dei relativi proprietari.
- 2) In caso di rotture l'abbonato dovrà avvertire immediatamente l'Azienda e approntare le opere di scavo: per suo comprovato ritardo, la perdita sarà valutata e fatturata al proprietario.
- 3) Nel caso di perdite dopo il contatore non dovute a negligenza dell'utente, il consumo verrà fatturato sulla base media dei tre anni precedenti. L'eccedenza a tale consumo sarà fatturata a metà prezzo.
- 4) È in ogni caso proibito all'abbonato e agli installatori di manomettere tubazioni o impianti precedenti il contatore.
- 5) Inconvenienti e danni subiti dagli allacciamenti e dalle installazioni a causa delle condizioni meteorologiche (come gelo, ecc.) non sono riconosciuti dall'Azienda.  
La stessa fatturerà al proprietario le relative spese di riparazione o di sostituzione degli apparecchi avariati.
- 6) La manutenzione degli organi di chiusura di proprietà del privato ma posati su suolo pubblico sono a carico dell'Azienda. La sostituzione dovuta al normale deperimento sarà messa a carico dell'abbonato.

## **Art. 18**

### **Messa fuori esercizio**

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'Azienda provvede alla separazione della tubazione dalla condotta principale di distribuzione a spese del proprietario, a meno che la riutilizzazione avvenga entro il termine di dodici (12) mesi.

## **Art. 19**

### **Adduzioni private**

La costruzione e l'esercizio di adduzioni private di captazioni d'acqua per uso potabile, sono concesse in deroga al diritto di privativa dell'Azienda nella fornitura d'acqua potabile, alle seguenti condizioni:

- a) che sia provato il fabbisogno di un forte consumo d'acqua di cui l'Azienda non può disporre;
- b) che vengano presentati i progetti di costruzione della captazione, accompagnati da una relazione tecnica;
- c) che la potabilità dell'acqua sia comprovata dal certificato di analisi del Laboratorio cantonale;
- d) che la captazione venga ratificata dalle istanze cantonali in base alla relativa zona di protezione.

## **Art. 20**

### **Riscatto di condotte private**

L'Azienda può riscattare:

- a) concessione d'acqua a favore di privati;
- b) condotte d'acqua potabile a suo tempo posate a cura ed a spese di privati.

## **Art. 21**

### **Idranti**

L'Azienda provvede alla posa di idranti, i quali unitamente agli impianti che li alimentano, devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni.

I punti di rifornimento devono essere accessibili in ogni momento.

In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione del servizio antincendio.

L'Azienda assume il controllo, il potenziamento e la manutenzione degli idranti.

Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche.

## **III – Installazioni interni e apparecchi**

## **Art. 22**

### **Installazioni interne**

L'installazione interna ha inizio dal contatore ed è attuata per cura e a spesa dell'abbonato.

Deve essere eseguita da installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'Azienda ed alle "Direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua" edite dalla Società svizzera per l'industria del gas e delle acque (SSIGA).

Dopo il contatore deve essere posta una valvola di ritenuta. L'abbonato è tenuto a riparare immediatamente le perdite d'acqua che si verificassero sulla propria diramazione dopo il contatore.

In caso di rifiuto o di comprovato ritardo, l'acqua è ridotta fino a riparazione avvenuta.

## **Art. 23**

### **Lavoro senza concessione**

Chiunque sprovvisto di regolare concessione, è punito dal Municipio secondo i dispositivi della LOC.

Inoltre è chiamata a risarcire eventuali danni.

## **Art. 24**

### **Trattamento dell'acqua**

La posa di apparecchi per il trattamento dell'acqua destinata ad impianti termici (riscaldamento, bollitori, ecc.) avviene a spese dell'abbonato; gli apparecchi devono essere approvati dal Laboratorio Cantonale al quale vanno inoltrate le notifiche di posa.

## **Art. 25**

### **Limitazione o sospensione fornitura acqua per siccità**

L'Azienda potrà sospendere o limitare a suo esclusivo giudizio, in caso di straordinaria siccità o se l'acqua non bastasse agli usi domestici e pubblici, la fornitura dell'acqua per i seguenti usi secondari: riempimento delle piscine, innaffiamento dei giardini, orti, ecc., acqua per usi industriali, agricoli, commerciali e ciò senza che l'utente abbia diritto ad alcun risarcimento.

## **IV – Diritti e doveri degli utenti**

## **Art. 26**

### **Forniture speciali**

Entro i limiti del presente Regolamento l'Azienda può fornire acqua a condizioni speciali quando esigenze particolari lo esigano.

## **Art. 27**

### **Responsabilità dell'abbonato**

L'abbonato deve notificare immediatamente all'Azienda ogni avaria, disfunzione o anomalia che dovesse verificarsi alla condotta o dall'attacco dell'allacciamento fino al contatore.

Di conseguenza è fatto obbligo all'utente di adottare tutte le misure atte a garantire l'integrità della diramazione e del contatore.

Le rotture di tubazione della diramazione e della saracinesca, siano esse per negligenza o per casi fortuiti, non danno diritto alla riduzione della tassa.

## **Art. 28**

### **Prelievo abusivo**

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

È tassativamente vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore.

## **Art. 29**

### **Norme di protezione**

Ogni proprietario di fondi o di immobili, come pure ogni utente, sono tenuti a collaborare nel proteggere l'uso dell'acqua potabile da ogni insudiciamento e ad evitare ogni tipo di spreco.

È vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile (anche privata) ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazioni e di inquinamento della stessa.

Sono severamente vietati i depositi di rifiuti di qualsiasi natura in superficie e sotterranei, che possono causare inquinamenti dell'acqua potabile e degli impianti di erogazione.

I rifiuti citati devono essere eliminati in base alle norme federali, cantonali e comunali vigenti.

## V – Modalità e strumenti di misura

### Art. 30

#### Mezzi di misura

Il consumo di acqua è accertato mediante contatore. Lo stesso è fornito dall'Azienda che ne è l'unica proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

Le spese di riparazione se provocate da cattivo uso da parte dell'abbonato (contatori scoperti durante l'inverno, gelo, ecc.) vengono fatturate al proprietario dell'allacciamento.

### Art. 31

#### Ubicazione del contatore

Il contatore dovrà essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da permettere la lettura in ogni momento senza difficoltà.

### Art. 32

#### Camera di controllo

Per terreni agricoli senza fabbricato, è richiesta la costruzione di una camera per il contatore all'inizio della proprietà, subito dopo l'allacciamento, l'ubicazione verrà concordata tra l'Azienda e l'utente.

La stessa realizzata in muratura dalle dimensioni di ml 0.70 x 0.80 (la profondità sarà stabilita volta per volta) dovrà essere munita da un coperchio di facile apertura.

La spesa per la realizzazione è a carico dell'abbonato.

### Art. 33

#### Verifica del contatore

La verifica del contatore è eseguita dall'Azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione o di dubbio sul funzionamento, l'abbonato può chiederne la verifica. Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro limiti del 5 % (cinque per cento).

Se il funzionamento del contatore risulta esatto, le spese di verifica vengono accollate all'abbonato reclamante.

In caso di difetto le spese restano all'Azienda. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo è di regola stabilito nella stessa misura di quello corrispondente alla media dei tre anni precedenti.

### Art. 34

#### Piombature e tubazioni esistenti

Tutti i contatori devono essere piombati dall'Azienda con la tubazione d'entrata della condotta principale. Tutte le tubazioni che non fanno parte della condotta di allacciamento (vecchi attacchi, ecc.) vanno notificati all'Azienda tempestivamente onde la stessa possa procedere alla piombatura. Le tubazioni che saranno scoperte non in regola con la tassa di allacciamento e abbonamento, traggono seco la multa del Municipio, secondo i disposti della LOC.

### Art. 35

#### Contatori supplementari

Se l'utente desidera posare dei contatori supplementari ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione.

Le prescrizioni tecniche devono comunque essere osservate.

Determinante per la misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore fornito dall'Azienda.



## **VI – Norme speciali che disciplinano la costruzione e l'uso delle piscine pubbliche e private**

### **Art. 36 Progetto**

La richiesta di costruzione di piscine va presentata con l'apposita domanda di licenza di costruzione al Municipio. È ritenuta piscina qualsiasi vasca, fissa o smontabile, il cui volume supera i 10 mc.

Ogni richiedente deve presentare all'Azienda, una copia del progetto approvato della piscina con indicato in particolare:

- a) la capienza prevista
- b) le dimensioni dell'attacco
- c) la provenienza dell'acqua per il rifornimento
- d) il tipo di filtro
- e) il tipo di scarico

### **Art. 37 Filtro**

Non sono più autorizzate piscine senza filtro della capienza di oltre cinque metri cubi. Le piscine preesistenti, se non provviste, devono essere messe in regola con il presente regolamento entro 12 mesi dalla notifica da parte dell'Azienda.

### **Art. 38 Erogazione dell'acqua**

Sull'uso dell'acqua ha la precedenza quella utilizzata a scopo domestico. Le piscine vanno riempite non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 05.00.

L'Azienda si riserva di poter allestire un piano di dettaglio con l'orario e i giorni di riempimento fissato per ogni singolo proprietario.

Per piscine di oltre 25 mc l'Azienda si riserva di protrarre la fase di riempimento nel lasso di più giorni.

### **Art. 39 Condizioni specifiche**

L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure assoggettarla a condizioni speciali, mantenendo comunque le tariffe fissate nel presente regolamento.

Gli impianti devono essere eseguiti in conformità alle direttive sull'esecuzione di installazioni per l'acqua potabile edite dalla Società svizzera per l'industria del gas e delle acque (SSiGA), integrate alle seguenti prescrizioni:

- a) prima del contatore sarà installato un rubinetto principale e dopo il contatore una valvola di ritenuta ed un rubinetto di scarico (nel punto più basso dell'impianto), ed eventualmente una valvola di riduzione di pressione;
- b) per il collocamento del contatore si sceglierà, di comune accordo con l'Azienda e l'abbonato, un posto di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo.

## **VII – Abbonamenti**

### **Art. 40 Inizio di abbonamento**

Ogni allacciamento trae seco l'inizio di un abbonamento.

L'abbonato è il proprietario del fondo, oppure è colui con il quale l'Azienda ha stipulato l'abbonamento. Il locatario, l'affittuario o l'usufruttuario sono solidalmente responsabili con il proprietario del fondo nei confronti dell'Azienda. L'utente è colui che usufruisce durevolmente dei servizi dell'Azienda.

#### **Art. 41**

##### **Allestimento dell'abbonamento**

Per ogni proprietà a cui è concesso l'uso dell'acqua il proprietario stipulerà con l'Azienda un contratto di abbonamento in base alla norme del presente regolamento.

#### **Art. 42**

##### **Durata e disdetta abbonamento**

L'abbonamento dura sino alla fine dell'anno civile in cui è stato stipulato e si ritiene rinnovato di semestre in semestre se da una delle parti non è data disdetta per lettera raccomandata entro il 1° (primo) giugno o il 1° (primo) dicembre di ogni anno.

#### **Art. 43**

##### **Ripristino abbonamento**

Qualora il proprietario ripristinasse l'abbonamento è tenuto al pagamento delle opere di ripristino.

#### **Art. 44**

##### **Cambiamento di proprietario**

I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda a cura del vecchio proprietario. Sino al momento della notifica il vecchio proprietario risponde per il pagamento delle tasse arretrate.

#### **Art. 45**

##### **Notifiche cambiamento impianto**

L'abbonato è tenuto ad informare per iscritto l'Azienda ad ogni modifica dei propri stabili e relativi impianti onde permette l'adeguamento delle tasse. In caso di mancata notifica l'Azienda ha il diritto di riscuotere le tasse arretrate, dovute a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione. Le diminuzioni non vengono notificate.

#### **Art. 46**

*abrogato*

## **VIII – Fatturazione e pagamento tasse**

#### **Art. 47**

##### **Tassa di allacciamento**

Le tasse di allacciamento vanno pagate prima della messa in esercizio dell'allacciamento (posa del contatore).

#### **Art. 48**

## **Tasse di abbonamento e di consumo**

Le tasse di abbonamento e di consumo sono di competenza del proprietario dello stabile o del fondo. Le stesse sono fatturate una volta l'anno, salvo per i grossi utenti ai quali è richiesto il versamento di un acconto.

Per edifici condominiali l'Amministratore è l'unico responsabile nei confronti dell'Azienda.

### **Art. 49**

#### **Procedura d'incasso**

In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura, sarà spedita una diffida con l'invito al pagamento entro 30 giorni.

Trascorso infruttuoso tale termine l'incasso avverrà per via esecutiva, maggiorato degli interessi e delle spese, riservandosi l'Azienda di ridurre la fornitura dell'acqua senza che l'utente abbia diritto a risarcimento alcuno.

### **Art. 50**

#### **Foro competente**

In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Bellinzona, rispettivamente della Giudicatura di Pace del circolo di Giubiasco.

### **Art. 51**

#### **Reclami**

Eventuali contestazioni fra utenti e Azienda sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## **IX – Tasse di concessione**

### **Art. 52**

#### **Tassa iniziale per concessione d'acqua**

La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione alle condizioni ed entro i limiti del presente regolamento, è subordinata al pagamento di una tassa che è applicata non solo alle nuove costruzioni, ma anche su qualsiasi ampliamento di stabili e nuovi potenziamenti di precedenti allacciamenti, in ogni caso su tutte le costruzioni vincolabili da abbonamento. La tassa di concessione per l'allacciamento è così calcolata:

a) *per stabili*

in ragione di fr. 70.00 (settanta) per ogni 100 mc o frazione superiore ai 50 mc e non potrà essere inferiore ai fr. 400.00(quattrocento).

Per gli stabilimenti industriali, artigianali e/o commerciali, il volume per il calcolo della tassa ad eccezione della parte dell'edificio abitata (appartamento, uffici, servizi, ecc.) può essere ridotto a ½ se evidenti motivi di proporzionalità lo giustificano.

b) *per allacciamenti agricoli*

La tassa è fissata in fr. 500.00 (cinquecento). Eventuali cambiamenti dello scopo dell'allacciamento sono soggetti al pagamento della differenza fra la vecchia e la nuova condizione.

### **Art. 53**

#### **Tassa noleggio contatori**

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa di noleggio come segue:

diametro contatore

tassa annua

mm	20 (3/4")	fr.	25.00
mm	25 (1")	fr.	30.00
mm	32 (1 1/4")	fr.	35.00
mm	40 (1 1/2")	fr.	50.00
mm	50 (2")	fr.	85.00
mm	65	fr.	120.00
mm	80	fr.	130.00
mm	100	fr.	160.00
mm	150	fr.	330.00

## X – Tasse d'uso

### Art. 54

#### Tasse per uso domestico, artigianale e commerciale

La tassa di abbonamento è fissata indipendentemente dal numero dei locali o degli attrezzi e apparecchi installati. Vengono considerati il numero degli appartamenti per edifici plurifamiliari.

	Tassa minima	Tassa massima
a) abbonamento per uso domestico per un'economia	fr. 100.00	fr. 200.00
b) per uffici, negozi e commerci in genere	fr. 150.00	fr. 300.00
c) per ristoranti, alberghi, pensioni, garni e strutture turistiche	fr. 150.00	fr. 300.00
d) per officine, garage, strutture artigianali e industriali	fr. 150.00	fr. 300.00

### Art. 55

#### Tassa ad uso agricolo

La tassa di abbonamento per l'uso agricolo consiste in un importo variabile tra un minimo di fr. 50.00 e un massimo di fr. 100.00.

### Art. 56

#### Tassa sul consumo

La tassa per il consumo consiste in un importo variabile da un minimo di fr. 1.00 ad un massimo di fr. 2.00 il mc.

### Art. 57

#### Tassa per uso temporaneo a scopo edilizio

La tassa è calcolata sul volume del fabbricato secondo le norme SIA come segue:

- per i primi 1'000 mc fr. 0.50 al mc
- per ogni ulteriore mc fr. 0.20

## XI – Disposizioni finali

### **Art. 58** **Sanzioni**

L'utente che non osserva il presente regolamento può essere punito dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 100.00 ad un massimo di fr. 1'000.00 riservate le sanzioni penali e civili.

### **Art. 59** **Modifica di regolamento**

Il Municipio potrà in ogni tempo proporre al Consiglio Comunale di modificare le disposizioni del regolamento, fermo restando l'obbligo della pubblicazione ai sensi di legge e l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

### **Art. 60** **Modifica delle tasse d'utenza e d'uso**

Le tasse verranno fissate dal Municipio, nei limiti previsti dal presente regolamento, a seconda della necessità finanziaria dell'Azienda.

Le stesse entreranno in vigore con l'esercizio al quale si riferisce l'ordinanza municipale.

### **Art. 61** **Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni comunali.
- 2) Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2006.

Approvato dal Municipio il 17 ottobre 2005

Il sindaco	Il segretario
Giuliano Maddalena	Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2005

Il presidente	Il segretario
Mario Barudoni	Piero Maccagni

Approvato dalla Sezione enti locali il 15 marzo 2006

Il capo sezione  
Mauro De Lorenzi

**Modifica art. 2, 12, 39 e 52**

**Abrogazione art. 58**

Approvato dal Municipio il 10 maggio 2006

Approvato dal Consiglio comunale il 19 giugno 2006

Approvato dalla Sezione enti locali il 20 settembre 2006

**Modifica art. 51**

Approvato dal Municipio il 20 marzo 2007

Approvato dal Consiglio comunale il 21 maggio 2007

Approvato dalla Sezione enti locali il 20 agosto 2007

**Abrogazione art. 46****Modifica art. 54, 55 e 56**

*Entrata in vigore 01.01.2017*

Approvato dal Municipio il 23 maggio 2016

Approvato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2016

Approvato dalla Sezione enti locali il 14 settembre 2016

## INDICE

<b>I – Norme generali</b>			
Art. 1	Fornitura d'acqua nel Comune	pag.	1
Art. 2	Fornitura d'acqua fuori Comune	pag.	1
Art. 3	Priorità	pag.	1
Art. 4	Modo di erogazione	pag.	1
Art. 5	Uso dell'acqua	pag.	1
Art. 6	Interruzione della distribuzione	pag.	2
Art. 7	Diritto di sorveglianza	pag.	2
<b>II – Rete di distribuzione e allacciamenti</b>			
Art. 8	Rete di distribuzione	pag.	2
Art. 9	Fornitura e qualità dell'acqua	pag.	2
Art. 10	Allacciamento	pag.	2
Art. 11	Richiesta di allacciamento	pag.	2
Art. 12	Estensione della rete fuori dalla zona urbanizzata	pag.	2
Art. 13	Esecuzione degli allacciamenti	pag.	3
Art. 14	Allacciamento temporaneo	pag.	3
Art. 15	Modifica diramazioni private	pag.	4
Art. 16	Diritto di sorveglianza	pag.	4
Art. 17	Manutenzione degli allacciamenti	pag.	4
Art. 18	Messa fuori esercizio	pag.	4
Art. 19	Adduzioni private	pag.	5
Art. 20	Riscatto di condotte private	pag.	5
Art. 21	Idranti	pag.	5
<b>III – Installazioni interne e apparecchi</b>			
Art. 22	Installazioni interne	pag.	5
Art. 23	Lavoro senza concessione	pag.	5
Art. 24	Trattamento dell'acqua	pag.	6
Art. 25	Limitazione o sospensione fornitura acqua per siccità	pag.	6
<b>IV – Diritti e doveri degli utenti</b>			
Art. 26	Forniture speciali	pag.	6
Art. 27	Responsabilità dell'abbonato	pag.	6
Art. 28	Prelievo abusivo	pag.	6
Art. 29	Norme di protezione	pag.	6
<b>V – Modalità e strumenti di misura</b>			
Art. 30	Mezzi di misura	pag.	7
Art. 31	Ubicazione del contatore	pag.	7
Art. 32	Camera di controllo	pag.	7
Art. 33	Verifica del contatore	pag.	7
Art. 34	Piombatura e tubazioni esistenti	pag.	7
Art. 35	Contatori supplementari	pag.	7
<b>VI – Norme speciali che disciplinano la costruzione e l'uso delle piscine pubbliche e private</b>			
Art. 36	Progetto	pag.	8
Art. 37	Filtro	pag.	8
Art. 38	Erogazione dell'acqua	pag.	8

Art. 39	Condizioni specifiche	pag.	8
<b>VII – Abbonamenti</b>			
Art. 40	Inizio di abbonamento	pag.	8
Art. 41	Allestimento dell'abbonamento	pag.	9
Art. 42	Durata e disdetta abbonamento	pag.	9
Art. 43	Ripristino abbonamento	pag.	9
Art. 44	Cambiamento di proprietario	pag.	9
Art. 45	Notifiche cambiamento impianto	pag.	9
Art. 46	<i>abrogato</i>		
<b>VIII – Fatturazione e pagamento tasse</b>			
Art. 47	Tassa di allacciamento	pag.	9
Art. 48	Tasse di abbonamento e consumo	pag.	10
Art. 49	Procedura d'incasso	pag.	10
Art. 50	Foro competente	pag.	10
Art. 51	Reclami	pag.	10
<b>IX – Tasse di concessione</b>			
Art. 52	Tassa iniziale per concessione d'acqua	pag.	10
Art. 53	Tassa noleggio contatori	pag.	10
<b>X – Tasse d'uso</b>			
Art. 54	Tasse per uso domestico, artigianale e commerciale	pag.	11
Art. 55	Tassa per uso agricolo	pag.	11
Art. 56	Tassa sul consumo	pag.	11
Art. 57	Tassa per uso temporaneo a scopo edilizio	pag.	12
<b>XI – Disposizioni finali</b>			
Art. 58	Sanzioni	pag.	12
Art. 59	Modifica di regolamento	pag.	12
Art. 60	Modifica delle tasse d'utenza e d'uso	pag.	12
Art. 61	Entrata in vigore	pag.	12